

ne CE e alle verifiche periodiche, scaduta il 31 gennaio 2013, acquisita agli atti della deliberante Direzione Generale con prot. n. 17659 dell'1/02/2013;

Considerato che a seguito del Decreto 22 dicembre 2009 di designazione di ACCREDIA, quale unico Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento, è stato attivato da subito il ricorso al sistema di delega dell'accreditamento per il settore c.d. cogente in attuazione del Regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio che pone norme, tra l'altro, in materia di accreditamento;

Acquisito che l'Organismo citato ha presentato ad ACCREDIA domanda di accreditamento per la certificazione CE degli ascensori, e per gli artt. 13 e 14 di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 citato;

Considerato che i tempi di espletamento dell'attività di ACCREDIA non consentono il rilascio da parte di questo Ministero del decreto di autorizzazione in modo da non determinare soluzione di continuità con l'autorizzazione scaduta;

Considerato, altresì, che l'esame documentale relativo, eseguito dall'Ente unico di accreditamento e la dichiarazione (DC2013UTL059 del 30 gennaio 2013) da parte del medesimo Ente, attestante che l'Organismo nelle more del completamento dell'iter di accreditamento è organizzato per eseguire le attività di verifica di cui agli artt. 13 e 14 del citato D.P.R. 162/99.

Considerato che, nel periodo di vigenza delle precedenti autorizzazioni, non sono stati formulati rilievi di inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, né

è stata constatata la mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell'allegato VII del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162;

Ritenuto opportuno consentire all'Organismo sopra citato di continuare le attività specificate all'art. 1 del presente decreto per tutto il tempo necessario all'ottenimento dell'accreditamento da parte di Accredia;

Sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza al disposto dell'articolo 9, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo ICO.ILLIT Srl, nel sito operativo di Via Fraccacreta, 57 - 71121 Foggia, è autorizzato ad effettuare attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del D.P.R. 162/99.

2. La presente autorizzazione ha validità fino alla data del 31 luglio 2013.

Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 12 febbraio 2012

*Il direttore generale:* VECCHIO

13A01885

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 26 ottobre 2012.

**Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 2007 - 2013 - Programmi di sviluppo rurale delle regioni Lombardia e Veneto - Copertura della quota regionale a carico del fondo di rotazione *ex lege* n. 183/87, per le annualità 2012 e 2013.** (Delibera n. 114/2012).


### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle Amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari sia nazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'art 5 della richiamata legge n. 183/1987;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio europeo n. 1698 del 20 settembre 2005 concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che stabilisce gli obiettivi da conseguire per gli anni dal 2007 al 2013, con la definizione delle priorità, da attuarsi, con gli Orientamenti strategici adottati dal Consiglio, a livello comunitario, e con i Piani strategici nazionali (PSN), adottati da parte dei singoli Stati membri, a livello nazionale, nonché con la previsione di norme sul partenariato, sulla gestione finanziaria e sui controlli;

Visto in particolare l'articolo 70 del citato regolamento del Consiglio europeo n. 1698/2005 che stabilisce i massimali della quota FEASR per le risorse ordinarie degli Assi 1 e 3 pari al 50% nelle Regioni dell'Obiettivo Competitività ed al 75% nelle Regioni dell'Obiettivo Convergenza, mentre per le misure ordinarie degli Assi 2 e 4 sono rispettivamente il 55% e l'80%;



Visto il regolamento (CE) del Consiglio europeo n. 1974 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 473 del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune, introducendo nell'ambito del Piano europeo di ripresa economica le misure idonee a sviluppare l'accesso ad Internet a banda larga nelle zone rurali e a rafforzare le operazioni connesse alle "nuove sfide" fissate dall'Health Check;

Vista la decisione della Commissione europea n. 636 del 12 settembre 2006 e successive modifiche e integrazioni, recante la ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti di impegno per il sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, che assegna all'Italia un importo FEASR pari ad euro 8.292.009.883;

Tenuto conto che, rispetto alla originaria dotazione del FEASR di euro 8.292.009.883, di cui alla citata decisione della Commissione n. 636/2006 è stato assegnato a favore dell'Italia un finanziamento integrativo di euro 693.772.000, di cui 228.288.000 euro attraverso la decisione n. 14/2009 e 465.484.000 euro per gli interventi legati alle nuove sfide dell'Health Check (verifica dello stato di salute della PAC) e del Recovery Plan (Piano di ripresa economica) attraverso la decisione n. 545/2009, per un totale complessivo pari ad euro 8.985.781.883;

Vista la decisione della Commissione n. 545 del 7 luglio 2009, che prevede la fissazione annuale per Stato membro dell'importo di cui all'art. 69, paragrafo 2 bis, del regolamento n. 1698/2005 e recante modifica delle decisioni della Commissione n. 636/2006 e n. 14/2009, che assegna all'Italia, per il periodo dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, un ulteriore importo FEASR pari ad euro 465.484.000 derivante dalla modulazione obbligatoria aggiuntiva "Health Check" e dal Piano europeo di ripresa economica (Recovery Plan) per la banda larga nelle zone rurali;

Visto il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2012, n. 122 e, in particolare, l'articolo 14, secondo il quale l'intera quota di cofinanziamento nazionale dei Programmi di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013 anche delle Regioni Lombardia e Veneto è assicurata dallo Stato, attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, limitatamente alle annualità 2012 e 2013;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, relativa agli ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, che all'articolo 11 prevede che l'intera quota di cofinanziamento nazionale del PSR 2007-2013 della Regione Abruzzo è assicurata dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Vista la delibera di questo Comitato 6 agosto 1999, n. 141 (G. U. n. 257/1999) concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;


Vista la delibera di questo Comitato 15 giugno 2007, n. 37 (G. U. n. 229/2007) concernente la ripartizione per Regioni e Province autonome degli stanziamenti del FEASR messi a disposizione con la citata decisione della Commissione 2006/636/CE del 12 settembre 2006 e successive modifiche e integrazioni per l'attuazione dei PSR 2007-2013 di cui al regolamento (CE) 1698/2005, nonché la definizione dei criteri di cofinanziamento per gli interventi del FEASR;

Considerato che, con la medesima delibera n. 37/2007, per quanto concerne le risorse rinvenienti dalla decisione della Commissione n. 636/2006, è stato stabilito un tasso di partecipazione del FEASR, pari al 57,5% nelle Regioni dell'Obiettivo convergenza e al 44% nelle altre Regioni;

Considerato che la menzionata delibera n. 37/2007, per quanto concerne le risorse del FEASR rinvenienti dalla decisione della Commissione n. 636/2006, prevede che il tasso di cofinanziamento pubblico nazionale per le misure contenute negli Assi 1 e 3 e per le azioni di assistenza tecnica sia posto a carico dello Stato, per il 70% e delle Regioni e Province autonome, per il restante 30%, mentre con riferimento alle misure contenute nell'Asse 2 e a quelle previste nel programma della Rete rurale nazionale, il relativo onere è posto, per il 100%, a carico dello Stato;

Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato - Regioni il 29 luglio 2009, nel corso della quale è stato raggiunto un accordo unanime sul Piano strategico nazionale e in particolare sulla proposta di riparto delle risorse aggiuntive tra le Regioni e Province autonome, pari a 693.772.000 euro, messe a disposizione dal FEASR, nonché sui criteri di cofinanziamento statale e regionale;

Vista l'Intesa della Conferenza Stato - Regioni del 6 giugno 2012, con la quale, a seguito del terremoto del 20 maggio 2012, che ha gravemente colpito alcuni territori della Regione Emilia Romagna e altre aree limitrofe, è stato deciso di effettuare uno storno parziale delle risorse



assegnate, per l'annualità 2013, a favore dei PSR delle altre Regioni e Province autonome, ad esclusione del PSR della Regione Lombardia, in quanto parzialmente interessata dal sisma dell'aprile 2012 e del PSR della Regione Abruzzo colpita dal sisma dell'aprile 2009;

Tenuto conto che, sulla base della predetta Intesa del 6 giugno 2012, l'annualità 2013 di ciascun PSR (ad eccezione dei PSR delle Regioni Abruzzo, Emilia Romagna e Lombardia) viene decurtata del 4% per la parte FEASR, per un importo complessivo pari a euro 49.993.000, di cui euro 43.673.000, assegnati al PSR della Regione Emilia Romagna per affrontare le numerose emergenze derivanti dal terremoto e euro 6.320.000 al PSR della Regione Abruzzo, colpita dal sisma del 2009, al fine di intervenire a favore delle aziende le cui strutture danneggiate dal sisma del 2009 non sono state ancora ricostruite;

Vista la delibera di questo Comitato 31 luglio 2012, n. 82 (in corso di pubblicazione in G. U.), con la quale è stata approvata la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome delle risorse aggiuntive del FEASR a favore dei PSR, di cui al sopracitato regolamento (CE) 1698/2005, nonché la determinazione del cofinanziamento complessivo a carico del citato Fondo di rotazione per il periodo di programmazione 2007 - 2013;

Considerato che la menzionata delibera 82/2012 alla tabella 2 prevede per ciascuna Regione e Provincia autonoma i limiti massimi di impegno, da aggiornare per effetto dello storno pari al 4% di quota FEASR sancita con l'intesa della Conferenza Stato-Regioni del 6 giugno 2012;

Considerato altresì che la richiamata delibera n. 82/2012 è stata adottata ai sensi del decreto legge n. 74/2012, in data antecedente alla relativa legge di conversione n. 122/2012 che, all'articolo 14, ha esteso anche

alle Regioni Lombardia e Veneto la totale copertura, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, della quota regionale dei rispettivi PSR relativa alle annualità 2012 e 2013;

Vista la proposta n. 2563 del 2 ottobre 2012 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e la successiva nota dipartimentale n. 105 del 10 ottobre 2012, concernenti l'estendimento per le annualità 2012 e 2013, ai sensi della richiamata legge n. 122/2012, dell'intervento statale per la copertura della quota regionale dei PSR delle Regioni Lombardia e Veneto anch'esse colpite dal terremoto, con onere a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (articolo 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota n. 4353-P del 25 ottobre 2012, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, e posta a base della presente seduta;

Su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla quale viene acquisito l'assenso dei Ministri e dei Vice Ministri presenti;

Delibera:

1. Ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 122/2012 richiamata in premessa, la quota regionale di cofinanziamento dei PSR delle Regioni Lombardia e Veneto, pari a complessivi 74.360.000 euro per le annualità 2012 e 2013, è posta a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183/1987 secondo la seguente articolazione:

Quota regionale posta a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987			
PSR	Annualità 2012	Annualità 2013	Totale
Lombardia	14.300.000,00	15.010.000,00	29.310.000,00
Veneto	22.640.000,00	22.410.000,00	45.050.000,00
Totale	36.940.000,00	37.420.000,00	74.360.000,00

2. Rimane invariato quant'altro stabilito con la citata delibera n. 82/2012.

Roma, 26 ottobre 2012

*Il Presidente:* MONTI

*Il segretario:* BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2013

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 8

13A01884

